

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1107 DEL 25/06/2026

O G G E T T O

PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31 DICEMBRE 2027.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1203/26

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

Premesso che i dipendenti di seguito indicati sono stati assegnati temporaneamente presso la Regione del Veneto, sulla base di apposita Convenzione, in scadenza il 30 giugno 2026 e precisamente:

- Dr.ssa Anfuso Fiorenza – Dirigente Veterinario disciplina di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- Dr.ssa Varalta Maria Silvia – Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

Considerato che, con note prot. n. 342157 e prot. n. 342169 del 15/06/2026, acquisite rispettivamente al protocollo aziendale n. 66728 e n. 66732/2026, la Regione del Veneto – Direzione Risorse Umane SSR – ha chiesto di avvalersi ancora della collaborazione dei predetti dipendenti mediante la proroga dell'assegnazione temporanea sino al 31 dicembre 2027 e, con le medesime note, ha trasmesso le relative convenzioni.

Considerato che, nelle more del perfezionamento del presente atto, quest'Azienda ULSS con note prot. n. 67472 e prot. n. 67485 del 16/06/2026, ha espresso parere favorevole alle assegnazioni di cui trattasi.

Dato atto che, con note conservate in atti, la dr.ssa Anfuso Fiorenza e la dr.ssa Varalta Maria Silvia hanno espresso parere favorevole alle assegnazioni in parola.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di confermare le assegnazioni temporanee presso la Regione del Veneto, a decorrere dal 1° luglio 2026 e sino al 31 dicembre 2027 e di approvare le convenzioni allegate alla presente deliberazione, della quale ne formano parte integrante e sostanziale, dei seguenti dipendenti:

- Dr.ssa Anfuso Fiorenza – Dirigente Veterinario disciplina di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- Dr.ssa Varalta Maria Silvia – Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

Precisato, infine, che come indicato all'art. 3, comma 12 delle convenzioni sopra riportate, *“sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio)”*.

Precisato altresì che, come riportato all'art. 5 delle convenzioni, *“la regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà specificatamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale”*.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di confermare i distacchi presso la Regione del Veneto, a decorrere dal 1° luglio 2026 e sino al 31 dicembre 2027, dei seguenti dipendenti:
 - Dr.ssa Anfuso Fiorenza – Dirigente Veterinario disciplina di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
 - Dr.ssa Varalta Maria Silvia – Dirigente Medico disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
2. di approvare le rispettive convenzioni allegate alla presente deliberazione, della quale ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che come indicato all'art. 3, comma 12 della convenzione sopra riportata, *“sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio)”*;
4. di precisare, altresì, che come riportato all'art. 5 della convenzione *“la regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà specificatamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale”*;
5. di pubblicare il presente atto all'albo online dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026**

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Giancarlo Ruscitti;

e

Azienda Ulss 8 Berica con sede in Vicenza, Viale Rodolfi 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Peter Assembergs;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Ulss 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 8 Berica affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Anfuso Fiorenza, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. Il dipendente di cui al punto 2. svolge attività istituzionale di natura non commerciale presso l'azienda di appartenenza;
4. In tale contesto, l'ente individua in Anfuso Fiorenza la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Anfuso Fiorenza è dipendente di Azienda Ulss 8 Berica in qualità di Dirigente Veterinario;
5. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 e la DGR n. 186 del 24 marzo 2026 che ha determinato per il biennio 2026-2027 il contingente massimo di unità assegnabili presso i medesimi Uffici;
6. Acquisito per le vie brevi il consenso di Anfuso Fiorenza;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 bis e dal comma 2 sexies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'assegnazione temporanea del personale



come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di assegnazione temporanea di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. L'oggetto della presente convenzione è individuato, nell'ambito di un'attività non commerciale ai fini dell'applicazione dell'iva, come di seguito descritto:
 - Supporto alle attività di programmazione e verifica dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e relative problematiche;
 - Supporto alle attività inerenti l'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi: incontri di coordinamento a livello nazionale con i competenti uffici ministeriali, informazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS in merito ai requisiti igienico sanitari previsti per l'esportazione, affiancamento tecnico istituzionale alle delegazioni ispettive provenienti da Paesi Terzi;
 - Partecipazione ai gruppi di lavoro coordinati dal Coordinamento Interregionale della Prevenzione (CIP);
 - Supporto alle attività di coordinamento e gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale assegnato

1. Azienda Ulss 8 Berica assegna con decorrenza dal 01.07.2026 al 31.12.2027, Anfuso Fiorenza, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Dirigente Veterinario, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Anfuso Fiorenza presterà servizio per 5 (cinque) giorni settimanali;
2. Anfuso Fiorenza presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. L'assegnazione temporanea potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in assegnazione temporanea solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale assegnato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;
8. Non potrà essere attribuita al personale assegnato la titolarità di incarichi regionali di Elevata Qualificazione, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;



9. Al personale assegnato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;
10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;
11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il personale assegnato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di assegnazione a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale assegnato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1. La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione temporanea viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.
2. La regolazione dei rapporti economici di cui al punto 1 è esente Iva.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Giancarlo Ruscitti

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Peter Assembergs

**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026**

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Giancarlo Ruscitti;

e

Azienda Ulss 8 Berica con sede in Vicenza, Viale Rodolfi 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Peter Assembergs;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Ulss 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 8 Berica affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Varalta Maria Silvia, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. Il dipendente di cui al punto 2. svolge attività istituzionale di natura non commerciale presso l'azienda di appartenenza;
4. In tale contesto, l'ente individua in Varalta Maria Silvia la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Varalta Maria Silvia è dipendente di Azienda Ulss 8 Berica in qualità di Dirigente Medico;
5. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 e la DGR n. 186 del 24 marzo 2026 che ha determinato per il biennio 2026-2027 il contingente massimo di unità assegnabili presso i medesimi Uffici;
6. Acquisito per le vie brevi il consenso di Varalta Maria Silvia;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 bis e dal comma 2 sexies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'assegnazione temporanea del personale



come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di assegnazione temporanea di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. L'oggetto della presente convenzione è individuato, nell'ambito di un'attività non commerciale ai fini dell'applicazione dell'iva, come di seguito descritto:
 - Supporto alla Direzione Programmazione Sanitaria per le attività inerenti:
 - PNCAR e attività di gestione delle Infezioni correlate all'assistenza in ambito ospedaliero e territoriale;
 - attività programmatiche negli ambiti di prevenzione;
 - monitoraggio e aggiornamento delle reti tempo dipendenti;
 - valutazione, approvazione, aggiornamento e monitoraggio PDTA regionali.

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale assegnato

1. Azienda Ulss 8 Berica assegna con decorrenza dal 01.07.2026 al 31.12.2027, Varalta Maria Silvia, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Dirigente Medico, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria. Varalta Maria Silvia presterà servizio per 5 (cinque) giorni settimanali;
2. Varalta Maria Silvia presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. L'assegnazione temporanea potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in assegnazione temporanea solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale assegnato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;
8. Non potrà essere attribuita al personale assegnato la titolarità di incarichi regionali di Elevata Qualificazione, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;
9. Al personale assegnato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;



10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;
11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il personale assegnato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di assegnazione a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale assegnato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1. La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione temporanea viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.
2. La regolazione dei rapporti economici di cui al punto 1 è esente Iva.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Giancarlo Ruscitti

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Peter Assembergs